



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 20/07/2005**

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 15 giugno 2005, n. 221

D.P.R. 361 del 10.02.2000 - Art. 16 del cod. civ. - D.P.R. 616/77 - Istanza approvazione modifiche statutarie - Associazione "Casa Serena Centro Assistenza Anziani Onlus" con sede in Matino (Le).

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Il giorno 15 giugno 2005 in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 4, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 28.1.2003 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 28.1.2003;
- richiamata la disposizione di cui all'atto dirigenziale n. 064 del 3.03.2003 in materia di attribuzione di procedimenti amministrativi;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su istanza a cura del legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione denominata "Casa Serena Centro Assistenza Anziani - Onlus" con sede in Matino (Le) alla Via Vittorio Emanuele n. 137, riconosciuta persona giuridica privata con D.P.G.R. del 13.05.1993, n. 484, con la quale viene richiesta l'approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, art. 16 cod. civ. redatte con atto datato 19.12.2002 Repertorio n. 13069 Raccolta n. 6708 dal Dr. Roberto Vinci, notaio in Parabita e iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Lecce composto di n. 31 articoli, registrato a Casarano in data 30.12.02, così come modificato, in conformità alle osservazioni del Responsabile del Gruppo di Lavoro Servizi Sociali di Lecce, con atto notarile datato 16.12.2004 Repertorio n.16849 Raccolta n. 8900 redatto dal succitato notaio composto di n. 31 articoli;
- valutata e condivisa la proposta del Responsabile dell'Unità Operativa di Lecce pervenuta in data 27.04.2005, al quale è stato assegnato il procedimento amministrativo in virtù della nota n. 42/SS/1241 del 26.03.2003, di accogliere la predetta istanza in quanto l'atto di modifiche statutarie è stato redatto in

conformità alla normativa vigente;

- vista l'attestazione di conformità da parte del dirigente dell'Ufficio IIPPAB Assistenza alla Persona, richiamato il Regolamento recante norme per la semplificazione di procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

- richiamato il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361 del 10.02.2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;

- richiamato il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 "recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

- richiamata la deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, con la quale la Giunta Regionale adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;

- visto l'art. 16 del Cod. Civ.;

- visto l'art. 14 del D.P.R. n. 616/77;

## DETERMINA

- Di approvare le modifiche statutarie della Associazione denominata "Casa Serena Centro Assistenza Anziani - Onlus" con sede in Matino alla Via Vittorio Emanuele, 137 nel testo coordinato allegato al presente provvedimento e approvato con atto notarile datato 16.12.2004 Repertorio n. 16849 Raccolta n. 8900 registrato a Casarano il 16.12.2004 in data 20.12.04 composto di n. 31 articoli redatto dal dottor Roberto Vinci, notaio in Parabita iscritto al Collegio Notarile del distretto di Lecce e conseguentemente di disporre l'iscrizione delle stesse nel registro delle persone giuridiche.

- E' fatto obbligo agli amministratori di ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10.02.2000, n. 361.

- Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio II.PP.A.B. Assistenza alla Persona del Settore.

- Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al T.A.R. di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

- Di disporre, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 24.07.2001, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare, si compone di n. 20 pagine, compreso l'allegato ed è esecutivo.

Di Carlo

Avv. ROBERTO VINCI  
NOTAIO

N. 16849 di Repertorio N. 8900 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE "CASA SERENA CENTRO ASSISTENZA ANZIANI - ONLUS", CON SEDE IN MATINO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti quaranta, in Matino, nella sede dell'Associazione "Casa Serena Centro Assistenza Anziani - Onlus" sita alla via Vittorio Emanuele n. 137.

Innanzitutto a me avvocato Roberto Vinci, Notaio in Parabita ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce, si è di persona costituito il dottor:

MARSANO Donato, nato a Matino il 4 dicembre 1943, medico, che dichiara di intervenire in quest'atto nella sua espressa qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Associazione denominata:

"CASA SERENA CENTRO ASSISTENZA ANZIANI - ONLUS", con sede in Matino alla via Vittorio Emanuele n. 137, ove il medesimo domicilia per la carica, iscritta presso il R.E.A. della C.C.I.A.A. di Lecce al n. 203860, C.F. 90002310754; iscritta all'albo regionale delle strutture operanti nella materia di cui alla Legge Regionale n. 49/81 nel registro contraddistinto con il n. 5 e con la denominazione "Casa Protetta" (giusta decreto della Regione Puglia in data 30 luglio 1992), persona giuridica riconosciuta dal Presidente della Regione Puglia con decreto n. 484 in data 13.5.1993.

Della identità personale di esso costituito io Notaio sono certo, e il medesimo, col mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni, e premette che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per le ore diciannove l'assemblea straordinaria in seconda convocazione (essendo andata totalmente deserta quella in prima convocazione fissata per oggi alle ore diciotto e minuti trenta) dei soci della predetta Associazione, mediante comunicazione scritta inviata ai tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, nel discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Rettifica e approvazione nuovo statuto.

Ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza ai sensi del vigente statuto dell'Associazione il medesimo comparsante dottor Marsano Donato, il quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, constatando:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione scritta inviata a

- tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza (ai sensi dello statuto dell'Associazione);
- che sono presenti o rappresentati numero trentadue soci e numero quaranta soci costituenti l'intera compagine associativa, rappresentanti quindi più dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto; e precisamente che sono presenti o rappresentati i soci: Dimo Giorgio, Marsano Donato, Marsano Giorgio Antonio, Marsano Irma, Marsano Vincenzo, Monsellato Concetta, Nassisi Luigi, Nuzzaci Giorgio Luigi, Primiceri Gabriella, Protopapa Giorgio, Provenzano Elvira, Ria Cosima Addolorata, Roberto Marietta, Romano Elio, Romano Giovanni Battista, Romano Giuseppe, Russo Franca, Russo Rossana, Russo Tommaso, Scategni Franca Maria, Scolozzi Antonia, Vantaggiato Anna Rita, Crusafio Giorgio (rappresentato dalla suddetta Russo Franca, all'uopo delegata a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione), De Donatis Concetta (rappresentato dal suddetto Protopapa Giorgio, all'uopo delegato a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione), Del Tufo Cosimo (rappresentato dal suddetto Russo Tommaso, all'uopo delegato a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione), Ivaldi Mariangela (rappresentata dalla suddetta Marsano Irma, all'uopo delegata a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione), Nuzzaci Apollonia (rappresentata dalla suddetta Monsellato Concetta, all'uopo delegata a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione), Rainone Lucia (rappresentata dalla suddetta Provenzano Elvira, all'uopo delegata a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione), Romano Giuliano (rappresentato dal suddetto Romano Giovanni Battista, all'uopo delegato a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione). Romano Rita (rappresentata dalla suddetta Scategni Franca Maria, all'uopo delegata a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione), Sponsiello Marisa Giorgina (rappresentata dalla suddetta Scolozzi Antonia, all'uopo delegata a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione) e Stefanelli Clara (rappresentata dalla suddetta Roberto Marietta, all'uopo delegata a mezzo di delega conservata negli atti dell'associazione), e di tutti il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione;
  - che sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i suddetti signori Marsano dott. Donato (Presidente), Romano dott. Elio (Vice Presidente), Marsano avv. Giorgio Antonio, Dimo rag. Giorgio, Vantaggiato Anna Rita e Nuzzaci Giorgio Luigi, e pure di essi il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione;
  - che il Presidente ha accertato la regolarità delle suddette deleghe;
  - che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti gli oggetti indicati nel suddetto ordine del giorno;

DICHIARA

validamente e regolarmente costituita la presente assemblee e ciò ai sensi dello statuto dell'Associazione, per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

Quindi il Presidente, passando a trattare l'ordine del giorno espone all'assemblea i motivi per i quali si è reso necessario convocare la presente adunanza.

In particolare precisa che la Regione Puglia, con nota dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Unità Operativa Decentrata di Lecce in data 10 giugno 2004, prot. n. 360, ha fornito alcune prescrizioni in ordine alle modifiche statutarie con particolare riferimento agli articoli 3, 26 e 27.

Pertanto il Presidente propone che l'assemblea adotti un nuovo testo dello statuto dell'Associazione, del quale dà lettura, fornendone pure una rapida spiegazione soprattutto nei punti oggetto di modifica.

Dopo breve ed esauriente discussione, si passa alla votazione in forza della quale il Presidente constata ed accerta che l'assemblea all'unanimità delibera:

- di adottare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, così come proposto dal Presidente e letto in assemblea; quale statuto, composto da n. 31 articoli e sottoscritto dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi la assemblea dal darne lettura.

Infine l'assemblea all'unanimità delibera di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor Marsano Donato, ad apportare al presente verbale tutte quelle aggiunte, soppressioni, variazioni e modifiche che eventualmente venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione e

pubblicazione del presente verbale, senza ricorrere con ciò ad una nuova convocazione della assemblea stessa.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiede per il presente verbale l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali vigenti in materia di Onlus, indi dichiara sciolta la seduta essendo le ore venti e minuti venti

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale si è da me stesso data lettura, presente l'assemblea, al comparsente, che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva e lo sottoscrive e lo firma a margine del foglio intermedio insieme con me Notaio.

E' stato dattiloscritto, ai sensi di legge, da me Notaio, su due fogli, per cinque facciate intere e righe ventidue della presente sesta facciata.

Firmato: Marsano Donato - Avv. Roberto Vinci Notaio. Vi è il sigillo.

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Parabita, li 20 dicembre 2004

ALLEGATO A

CENTRO ASSISTENZA ANZIANI  
ASSOCIAZIONE CASA SERENA - ONLUS  
MATINO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1

E' costituita l'Associazione "Casa Serena Centro Assistenza Anziani - ONLUS".

ART. 2

Essa ha sede in Matino (Le) alla Via Vittorio Emanuele n. 137.

ART. 3

L'Associazione ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale ed in particolare la cura, l'assistenza morale e sociale alle persone di età avanzata e di lunga degenza. nonché a tutte quelle altre che ne facessero richiesta, quale'che sia la loro condizione sociale, mediante la creazione, nell'ambito della Regione Puglia, di apposite case di riposo e/o protette e/o RSA.

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro ma solo di solidarietà sociale. Essa non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le finalità della Associazione si esauriscono nell'ambito della regione Puglia.

ART. 4

La durata dell'Associazione è fissata sino al 3 Dicembre 2050, con facoltà di proroga, anche prima della scadenza.

## PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli utili o avanzi di esercizio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali; dalle rette dei ricoverati;
- b) dall'utile derivante da organizzazioni di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, i riserve o capitali durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione a la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

## SOCI

ART. 7

Sono soci le persone od Enti che hanno costituito l'Associazione e coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per ogni altra decisione

di competenza dell'Assemblea.

#### ART. 8

Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda scritta e dichiarare di accettare tutte le clausole dello statuto e dei regolamenti. L'ammissione a socio viene annotata nell'apposito libro.

#### ART. 9

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti coloro che abbiano riportato condanna che comporti interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il socio che si rende moroso per oltre un anno o che adotta una condotta morale in contrasto con le finalità dell'Associazione o che non osservi le norme statutarie e di regolamento o che per qualsiasi altro motivo adotti un comportamento che discrediti l'Associazione, su provvedimento del Consiglio, può essere escluso.

L'esclusione deve essere notificata con lettera raccomandata.

Contro il provvedimento del Consiglio il socio può appellarsi, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica di esclusione, al Collegio dei Probiviri il quale, sentite le parti, decide inappellabilmente nel termine di 30 giorni. La decisione viene depositata presso la sede dell'Associazione e notificata alle parti a cura del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il socio non può, in nessun modo richiedere quanto ha versato a titolo contributivo, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualifica di socio viene meno anche per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto.

#### ART. 10

Per l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualifica di socio sia acquisita almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario e che il socio sia in regola coi pagamenti della quota associativa. Il socio ha diritto ad un solo voto ed ha la facoltà di farsi rappresentare alle assemblee da altro socio non amministratore, né revisore, né proboviro, né dipendente dell'associazione mediante semplice delega scritta.

La delega è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; e deve espressamente indicare il nome del socio delegato. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### ART. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori;

d) il Collegio dei probiviri.

## ART. 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse, regolarmente costituite, rappresentano la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti 9 dissenzienti.

## ART. 13

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, designandone di questi ultimi due organi i rispettivi Presidenti;
- b) fissare su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota associativa;
- c) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori;
- d) deliberare su tutti gli argomenti riservati per legge alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria compete:

- a) deliberare in sede di scioglimento della Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede e su tutti gli altri argomenti di carattere straordinario.

## ART. 14

L'Assemblea ordinaria avrà luogo, su convocazione del Consiglio, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori lo ritengano necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con domanda motivata, da almeno un terzo dei soci.

## ART. 15

L'Assemblea straordinaria avrà luogo nei casi previsti dal presente Statuto.

## ART. 16

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza e con quegli altri mezzi di pubblicità che il Consiglio stesso riterrà di adottare.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea in seconda convocazione è indetta con lo stesso avviso che convoca la prima e dovrà avere luogo entro otto giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

## ART. 17



L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

#### ART. 18

Per la validità dell'assemblea straordinaria in prima convocazione si richiede l'intervento in proprio o per delega, di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. Per la validità in seconda convocazione si richiede l'intervento in proprio o per delega, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

#### ART. 19

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.

Al Presidente dell'assemblea è conferito il potere di accertare la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, di constatarne la regolare costituzione, di dirigere la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

L'Assemblea sceglierà tra i soci due scrutatori e nominerà un segretario. In caso di assemblea Straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un Notaio, i relativi verbali saranno trascritti nell'apposito libro delle assemblee, firmati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

#### ART. 20

Nelle assemblee le votazioni avranno luogo:

- per acclamazione;
- per alzata di mano;
- per voto segreto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti; a parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta e si procederà a nuova votazione.

Per la elezione delle cariche sociali le votazioni si faranno a scrutinio segreto. Previo consenso, però, della maggioranza dei presenti, potranno essere fatte per alzata di mano, con prova e controprova.

Verificandosi parità di voti, si intenderanno eletti i più anziani di età.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ART. 21

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri eletti tra i soci. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Decadono dalla carica a seguito di tre assenze ingiustificate, in un esercizio, alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto e col voto favorevole della maggioranza assoluta

dei suoi componenti, un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; i quali mantengono la carica fino a quando sono consiglieri e comunque non oltre la scadenza del mandato.

## ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione Ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge ed il presente Statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci. In particolare, sono riservate alla competenza del Consiglio le seguenti decisioni:

- a) stabilire annualmente le rette di ricovero;
- b) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- c) le assunzioni, promozioni, licenziamenti e trattamento economico relativi al personale dipendente;
- d) la redazione e la modifica dei regolamenti interni;
- e) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- f) accensione di mutui e fidejussioni, accesso a finanziamenti di ogni genere e prestazioni di garanzia, anche reali.

Il tutto nel rispetto delle finalità statutarie.

## ART. 23

La rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, al Vice - Presidente.

## ART. 24

Il Presidente sorveglia l'andamento generale dell'Associazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio. Egli può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti che crede necessari nell'interesse dell'associazione, con l'obbligo di informare il Consiglio, alla prima riunione, delle decisioni assunte, e di ottenerne la ratifica.

## ART. 25

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con avviso da far pervenire almeno tre giorni prima al domicilio di ogni Consigliere e Revisore.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per le vie brevi. Il Consiglio viene inoltre convocato su domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri o su richiesta dei Revisori. Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Se si procede a votazione segreta disposta dal Presidente o richiesta da almeno due consiglieri, la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redigerà verbale che, trascritto nell'apposito libro, verrà firmato da tutti i presenti.

## ART. 26

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno alla sostituzione per cooptazione, con delibera approvata dai revisori, in analogia ed estensione dell'art. 2386 del codice civile.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea la quale provvederà alla loro conferma definitiva o alla loro sostituzione.

## COLLEGIO DEI REVISORI

### ART. 27

L'assemblea ordinaria nomina ogni triennio il Collegio dei Revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, designandone il Presidente.

Essi potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra le persone estranee all'associazione e sono rieleggibili. Ai revisori spetta, nelle forme e nei limiti di uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione nonché il controllo anche sulla gestione contabile della stessa.

Redigeranno relazioni e rapporti da presentare all'assemblea ed al Consiglio.

I Revisori decadono dalla carica a seguito di tre assenze ingiustificate in un esercizio alle riunioni del Consiglio o del Collegio. In caso di vacanza di uno o più revisori effettivi, saranno chiamati a surrogati i Revisori supplenti in ordine di anzianità e ciò fino alla prossima assemblea. Delle riunioni del Collegio si farà constare nell'apposito libro.

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### ART. 28

I Probiviri, soci o non soci, in numero di tre effettivi, di cui uno con carica di Presidente, e due supplenti, sono nominati dall'Assemblea ordinaria; durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Spetta al Collegio dei Probiviri esaminare, giudicare e dirimere le eventuali controversie sorte tra i soci o tra soci e l'associazione.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Il Probiviro effettivo che non potrà prendere parte alla decisione per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento, sarà sostituito dal supplente più anziano.

Ogni delibera del Collegio sarà messa al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti da adottare di cui all'articolo 9.

## SCIOGLIMENTO

## ART. 29

Lo scioglimento della Associazione per qualunque causa dovrà avvenire con deliberazione della assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori al fine di procedere alla riscossione di Unti i crediti ed ai pagamento di tutti i debiti, ricorrendo se necessario alla vendita dei beni associativi. Il complesso dei beni residuati dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dal la legge.

## ART. 30

Il presente statuto sarà presentato, a cura del Presidente alle competenti Autorità per l'approvazione.

## ART. 31

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme di Legge in materia.